



12.7.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1848/2009, presentata da Rosa Álvarez Álvarez, cittadina spagnola, a nome della "Asociación de Vecinos de Xivares, el Tranqueru", sullo sfruttamento della cava di Sato-Aboño (Gijón).

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta che l'impresa che gestisce la cava di Sato-Aboño, nei pressi di Gijón, non ottempera alle disposizioni della direttiva sull'impatto ambientale che contempla il recupero di terreni danneggiati dallo sfruttamento della cava piantando specie erbacee, arbustive e arboree così da compensare i danni causati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"La firmataria, a nome dell'"Asociación de Vecinos de Xivares, el Tranqueru", sostiene che lo sfruttamento della cava di Sato-Aboño, nel comune di Carreño, e il cementificio Tudela de Verguín S.A., nel comune di Gijón, attività industriali ubicate nella comunità autonoma delle Asturie in Spagna, comporterebbero conseguenze ambientali negative.

Per quanto concerne la cava di Sato-Aboño, la firmataria fa presente che il piano di recupero ambientale citato nella dichiarazione di impatto ambientale non è stato compiuto.

Per quanto concerne il cementificio Tudela de Verguín S.A., la firmataria sostiene che fino ad oggi la fabbrica non ha preso alcuna misura per contribuire a ridurre al minimo la dispersione di emissioni intorno alla fabbrica o l'impatto visivo, contrariamente a quanto prevede

l'autorizzazione ambientale integrata che è stata concessa.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dalla firmataria alla luce della legislazione UE applicabile nella fattispecie.

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio¹ modificata (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA) prevede la realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale per taluni progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una distinzione fra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una procedura VIA, e i progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.

La procedura VIA consente di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico dovrebbe quindi essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Per quanto concerne le direttive dell'UE in materia di conservazione della natura (la direttiva 'uccelli' 79/409/CEE² e la direttiva 'habitat' 92/43/CEE³), occorre osservare che sarebbero applicabili qualora il progetto in questione avesse un impatto notevole su un qualsiasi sito di Natura 2000. In tal caso, la procedura VIA sarebbe uno strumento utile per dare attuazione alle prescrizioni e alle garanzie previste dall'articolo 6 della direttiva 'habitat'.

La direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁴ (versione codificata della direttiva 96/61/CE, in prosieguo: la direttiva IPPC) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Gli impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno rientrano nel campo di applicazione della direttiva IPPC (cfr. punto 3.1 dell'allegato I).

La direttiva IPPC prevede che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione operino nel rispetto delle autorizzazioni, compresi i valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, intese a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. La prevenzione o riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno dovrebbero, di conseguenza, essere esaminate in base ad autorizzazioni ambientali rilasciate in conformità della direttiva IPPC.

La Commissione ha adottato una serie di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) che riguardano le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di cui le competenti autorità devono tener conto in fase di determinazione di

¹ Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997), direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009).

² GU L 103 del 25.4.1979, codificata dalla direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010).

³ GU L 206 del 22.7.1999.

⁴ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, di parametri equivalenti o di misure tecniche per detti impianti. Un BREF concernente le industrie per la produzione di cemento, calce viva e di magnesia è stato approvato nel dicembre 2001 e si trova attualmente in fase finale di revisione¹.

Secondo le informazioni disponibili, il progetto della cava di Sato-Aboño è stato oggetto di una consultazione pubblica e una procedura VIA si è conclusa con la dichiarazione VIA, approvata il 18 maggio 2006 con decisione della 'Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras', pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del governo delle Asturie il 17 giugno 2006. Per quanto concerne il cementificio Tudela de Veguín S.A., è stata concessa un'autorizzazione IPPC con decisione della 'Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural' in data 9 aprile 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del governo delle Asturie il 12 giugno 2008.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ha potuto individuare alcun sito di Natura 2000 che sia suscettibile di subire un impatto negativo a causa della sua prossimità alla zona in cui si svolgono le attività industriali descritte.

La Commissione desidera sottolineare che la responsabilità per la corretta applicazione della normativa UE incombe essenzialmente agli Stati membri. Il trattato non conferisce alla Commissione il potere di sostituirsi alle autorità degli Stati membri per il controllo e l'applicazione delle loro stesse decisioni. Se la firmataria desidera contestare tali questioni, dovrebbe avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione spagnola.

Nella fattispecie, la Commissione non può riscontrare alcuna violazione della normativa ambientale dell'Unione europea."

¹ L'adozione formale si è conclusa il 18 maggio 2010 ed è in attesa di pubblicazione nella GU.